



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 14 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Aliquota Iva per la gestione dei rifiuti

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Distribuzione di dividendi e adempimenti connessi

di Alessandro Bonuzzi

PATRIMONIO E TRUST

Pericolo sanzioni per la comunicazione di titolari effettivi in cciaa

di Luca Caramaschi

IMPOSTE SUL REDDITO

Canoni di locazione breve “maturati” dall'1.1.2024 con cedolare al 26%

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

Il rent to buy non disapplica la disciplina delle società di comodo

di Stefano Rossetti

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 14 maggio 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

DIGITALIZZAZIONE

La strategia TeamSystem: digitalizzazione ed intelligenza artificiale
di **Redazione**

EDITORIALI

AI a supporto del Professionista: applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso
di **Redazione**

CASI OPERATIVI

Aliquota Iva per la gestione dei rifiutidi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Alfa, operante nel settore dei servizi di raccolta rifiuti e relativo smaltimento, riceve tramite un intermediario Zeta da una cartiera Beta, in qualità di produttrice, il rifiuto classificato 03.03.07 *“scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone”*.

Il rifiuto viene portato all'impianto di Alfa dove viene messo in riserva, R13.

Secondo l'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che riporta l'elenco delle operazioni di recupero, l'attività R13, cosiddetta *“messa in riserva”*, è intesa come attività preliminare alle operazioni di recupero da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Completata l'operazione *“R13”* Alfa spedisce con notifica in R1 il rifiuto in un impianto finale X (non di proprietà di Alfa). L'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 definisce l'operazione di recupero R1 quale consistente nell'*“utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”* dal rifiuto.

Nella fatturazione da parte di Alfa all'intermediario Zeta del rifiuto, quale Iva deve essere applicata: 10% o 22%?

Le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 10%, qualora siano riconducibili alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di *“rifiuti urbani”* e di *“rifiuti speciali”*. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 122/E/2022 con cui ha precisato che quanto alle prestazioni attuate nell'impianto di recupero del biogas, tali attività, costituendo parte integrante e conclusiva del processo di smaltimento dei rifiuti, possono fruire della medesima aliquota applicata alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei rifiuti.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 122/E/2022, in tema di servizi di costruzione di impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari, servizi di gestione e manutenzione.



Il rapporto si sostanzia con il seguente schema:

Zeta fattura alla cartiera Beta lo smaltimento del rifiuto da questa prodotto; la merce viene direttamente inviata alla società Alfa.

Alfa fattura Zeta lo smaltimento del rifiuto.

Alfa invierà il rifiuto all'impianto X di proprietà di altra società che lo utilizzerà quale combustibile per la produzione di energia.

Anche nella fase della fatturazione da parte di Alfa con l'intermediario Zeta vige l'applicazione dell'Iva al 10%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Distribuzione di dividendi e adempimenti connessi***di **Alessandro Bonuzzi**

La **distribuzione** degli **utili** nelle società di capitali, e segnatamente nelle Srl, porta con sé una serie di **adempimenti** e **formalità** che devono essere **obbligatoriamente osservati**.

La decisione in tal senso da parte della compagine sociale può essere assunta già in sede di **approvazione** del **bilancio d'esercizio**, oppure in un momento successivo, deliberando i soci **la distribuzione dell'utile d'esercizio** precedentemente accantonato a riserva.

In ogni caso, il verbale di distribuzione dell'utile dell'esercizio o, comunque, dell'utile degli esercizi precedenti, deve essere **registrato** presso l'Agenzia delle entrate, **previo versamento**, mediante modello F24, **dell'imposta di registro**, in misura fissa di **200 euro**.

Per effetto della modifica recata all'[articolo 13, D.P.R. 131/1986](#), ad opera dell'[articolo 14, D.L. 73/2022](#) (c.d Decreto Semplificazioni), il **termine per la relativa registrazione è passato da 20 a 30 giorni** decorrenti dalla data dell'assemblea.

Ai fini del perfezionamento della registrazione è necessario, in particolare, presentare all'Agenzia delle entrate:

- il **modello 69** debitamente compilato;
- **2 copie del verbale**, con **marche da bollo da 16 euro** ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo "1552");
- la **ricevuta** del versamento dell'imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla **dichiarazione di conformità con l'originale**, quella dell'**avvenuta registrazione**, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura **"Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di in data al n"** oppure **"In corso di registrazione"**.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non rilasci in tempo utile il verbale con l'indicazione degli estremi di registrazione, è necessario allegare una **dichiarazione sottoscritta**

digitalmente, riportante la data e l'Ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione, ovvero **allegare la copia della ricevuta di presentazione**.

La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci viene generalmente effettuata a mezzo **bonifico**, già **al netto della ritenuta a titolo d'imposta** da applicare **nella misura del 26%**.

La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta definitiva mediante modello F24 entro il **giorno 16 del mese successivo al trimestre solare** nel quale **viene effettuata la distribuzione**; pertanto, le scadenze possono essere quelle:

- del **16 aprile**, con riferimento al **primo trimestre**;
- del **16 luglio**, con riferimento al **secondo trimestre**;
- del **16 ottobre**, con riferimento al **terzo trimestre**;
- del **16 gennaio**, con riferimento al **quarto trimestre**.

Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo **"1035"** e **l'ultimo mese del trimestre** nel campo "mese di riferimento".

Il verbale di distribuzione dell'utile deve essere allibrato sul **libro delle assemblee** dei soci, appositamente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio, e **firmato dal Presidente dell'assemblea**, nonché **dal Segretario dell'adunanza**.

I soci percettori del dividendo non dovranno indicare alcunché in sede di **dichiarazione dei redditi**, poiché, come anticipato, la **ritenuta del 26% è applicata** a titolo d'imposta e, quindi, a **titolo definitivo**. I soci, dunque, percepiscono **già l'importo "netto"**.

Pericolo sanzioni per la comunicazione di titolari effettivi in cciaa

di Luca Caramaschi

OneDay Master

Comunicazioni del trust

Scopri di più

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy** emesso in pari data, il legislatore ha **attestato l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo**, come stabilito dal decreto interministeriale n. 55 dell'11.3.2022.

Entro 60 giorni a partire dalla richiamata data di pubblicazione del provvedimento (11.12.2023), i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti simili – avrebbero dovuto, quindi, **inviare la comunicazione al Registro delle Imprese** della Camera di Commercio **competente per territorio**.

Senonché, con **ordinanza n. 08083/2023 del 7.12.2023, il TAR Lazio**, sezione IV, ha disposto la **sospensione cautelare dell'efficacia** del citato decreto ministeriale *“Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”*. In conseguenza di detto provvedimento, l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro lo scorso 11.12.2023 è per molti rimasto sospeso, **in attesa del giudizio** di merito del **Tar Lazio**. Giudizio giunto con le **sentenze n. 6837, n. 6839, n. 6840, n. 6841, n. 6844, n. 6845**, emesse tutte in data 9.4.2024, con le quali la sezione IV del TAR Lazio ha **respinto i ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie**, tesi a richiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto relativo al Registro dei titolari effettivi.

Se è vero che durante i **mesi di sospensione** l'operatività del sistema di comunicazione non si è comunque bloccata, in quanto Infocamere (società che gestisce l'infrastruttura tecnologica delle Camere di Commercio) ha **continuato ad accettare le istanze** presentate dai professionisti; tuttavia, **l'incertezza del contesto normativo** ha fatto propendere molti operatori ad **attendere l'esito del ricorso**, prima di procedere con nuove trasmissioni.

Con un **comunicato stampa** (prot. 0007648 del 11.4.2024), il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha stabilito *“alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso”*

Sono stati, pertanto, concessi **solamente due giorni di tempo per presentare tutte le istanze** di prima comunicazione del titolare effettivo e, in base all'attuale normativa di riferimento, tutte le istanze presentate dal 12.4.2024 in poi **sono soggette** alle **sanzioni di cui all'[articolo 2630 cod. civ.](#)**: sanzione che può variare da **un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro**, importo che si riduce a un terzo se la comunicazione viene poi effettuata **entro 30 giorni dalla scadenza originaria**.

È, peraltro, lo stesso MIMIT che nella nota richiamata precisa che *“Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si **demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa** utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”*.

Incertezze alimentate anche dalla notizia dell'avvenuto deposito del **ricorso presso il Consiglio di Stato da parte di Assofiduciaria**, con l'obiettivo di **ottenere l'annullamento e/o la riforma** delle richiamate decisioni assunte dal TAR Lazio con le richiamate sentenze dello scorso 9.4.2024.

In virtù della descritta situazione, come anche richiesto da molte organizzazioni (tra cui il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** che ha rivolto uno specifico appello a Unioncamere), è auspicabile un intervento di **riapertura dei termini**, al fine di consentire di effettuare **senza sanzioni** la prima comunicazione del titolare effettivo per i molti operatori che hanno sospeso le proprie valutazioni, **in attesa dell'esito dei richiamati provvedimenti di sospensione**.

Le istruzioni per l'accreditamento (paragrafo 2.1 Manuale Unioncamere)

Nello scorso mese di aprile **Unioncamere** ha pubblicato il Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica (tra questi, anche i professionisti). Secondo le indicazioni contenute nel citato Manuale le **istanze di accreditamento** vanno presentate dai soggetti obbligati tramite il sito internet <https://titolareeffettivo.registroimprese.it> effettuando i seguenti passaggi:

- a) accesso al **portale dedicato** tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
- b) compilazione del modello *on line*;
- c) eventuale indicazione (quindi, facoltativa) di propri **delegati ad accedere** e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di un Referente Operativo;
- d) verifica della correttezza del documento dell'autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il soggetto obbligato, **prima di inviare l'istanza di accreditamento**, abbia la piena consapevolezza di quanto va a dichiarare sotto la propria responsabilità;

e) invio dell'istanza sottoscritta tramite **sessione autenticata**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Canoni di locazione breve “maturati” dall’1.1.2024 con cedolare al 26%

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

Scopri di più

A partire dai canoni maturati dall’1.1.2024, la **locazione breve di più di un immobile abitativo con opzione per la cedolare secca sconta l’imposta sostitutiva del 26%**. È quanto confermato dalla recente [circolare n. 10/E/2024](#), che ha commentato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di locazioni brevi, di cui all’[articolo 4, D.L. 50/2017](#). Si ricorda che tale disposizione qualifica come **locazioni brevi** i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, includendo la **prestazione di alcuni servizi accessori** (cambio biancheria, pulizie e wi-fi), **stipulati da persone fisiche** al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, **direttamente o avvalendosi di intermediari**.

In presenza dei citati requisiti, il canone di locazione, in luogo della tassazione ordinaria Irpef prevista per i redditi fondiari, **può essere assoggettato a cedolare secca** in presenza di opzione da parte del titolare, **da esercitarsi direttamente nella dichiarazione dei redditi**. Allo stesso modo, **anche il sub-locatore e il comodatario, possono assoggettare** ad imposta sostitutiva con il **regime della cedolare secca i redditi diversi**, altrimenti imponibili e soggetti a tassazione ordinaria. Tale ultima precisazione, contenuta nella [circolare n. 24/E/2017](#), assume particolare rilievo, in quanto deroga alla regola generale secondo cui il **regime della cedolare secca sostituisce la tassazione ordinaria prevista esclusivamente per i redditi fondiari** nell’ambito delle locazioni ordinarie. Successivamente, con la L. 178/2020 si riconosce il **regime fiscale della locazione breve** solamente in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo d’imposta. Qualora si superi il predetto limite, **l’attività di locazione si presume svolta in forma d’impresa**, ai sensi dell’[articolo 2082, cod. civ.](#), con conseguente **esclusione del regime fiscale delle locazioni brevi**.

Con la Legge di Bilancio 2024 si prevede il mantenimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca nella misura del 21% relativamente ai **redditi riferiti ai contratti di locazione breve** stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta; a **partire dalla seconda unità immobiliare l’aliquota d’imposta sostitutiva è ora prevista nella misura del 26%**. La [circolare n. 10/E/2024](#) conferma che l’individuazione dell’unità immobiliare, a scelta del contribuente, da assoggettare a tassazione sostitutiva nella misura del 21%, **deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta**

interessato dalle locazioni brevi.

Il chiarimento più atteso ha riguardato la **decorrenza delle nuove previsioni**, stabilito dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, ossia **dall'1.1.2024**. Secondo l'Agenzia delle entrate, l'imposta sostitutiva del 26% riguarda i **redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati *pro-rata temporis* a partire dall'1.1.2024, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e dal momento di percezione dei canoni**. Si osserva che il chiarimento è in linea con le regole previste per la tassazione dei redditi fondiari di cui all'[articolo 26, Tuir](#), secondo cui è necessario aver riguardo al **momento di maturazione del reddito e non all'effettiva percezione dello stesso**. Tuttavia, nulla è detto **per i redditi diversi da locazione breve** (sub-locatore e comodatario), per i quali le nuove regole **dovrebbero applicarsi per i canoni percepiti a partire dall'1.1.2024**, anche se il contratto riguarda mensilità antecedenti. Allo stesso modo, per questi soggetti **dovrebbe continuarsi ad applicare la cedolare secca del 21% per tutti i canoni percepiti fino al 31.12.2023, anche se relativi a mensilità dell'anno 2024**. Per completezza, si segnala che la [circolare n. 10/E/2024](#) conferma che **l'aliquota della ritenuta rimane al 21%** in presenza di intermediari che intervengono nell'incasso dei canoni, ed è **in ogni caso prevista a titolo d'acconto**.

BILANCIO

Il rent to buy non disapplica la disciplina delle società di comodo

di **Stefano Rossetti**

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità diretta

Scopri di più

L'[articolo 23, D.L. 133/2014](#), ha introdotto, nel nostro ordinamento, la disciplina del contratto di **godimento in funzione della successiva alienazione di immobili** (il c.d. *rent to buy*).

Si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore **l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene**, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento.

Nello specifico viene disposto che *"i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, **che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645 – bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile"*** ([articolo 23, comma 1, D.L. 133/2014](#)).

Tale disposizione stabilisce, dunque, la **trascrizione dei contratti in questione**, secondo le **medesime regole dei contratti preliminari di compravendita**, prescritte dall'[articolo 2645-bis cod. civ.](#)

Sono, inoltre, estesi ai contratti di godimento in esame, gli effetti della trascrizione prevista per il contratto di locazione ultranovennale ([articolo 2643, comma 1, n. 8, cod. civ.](#)), con l'intento di **rendere opponibile a terzi** anche il contratto in questione.

Ai sensi del comma 1-bis, dell'[articolo 23, D.L. 133/2014](#), le parti sono tenute ad indicare nel contratto **la quota dei canoni imputata a corrispettivo** che deve essere restituita in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto nei termini convenuti.

In definitiva, dunque, il contratto di *rent to buy* si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- **immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni;**
- **diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;**

- **imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento.**

Sotto un profilo strettamente fiscale, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 4/E/2015](#), ha avuto modo di affermare che “[...] *considerato che il contratto in esame comporta l'immediata concessione del godimento dello stesso a fronte del pagamento dei canoni, si ritiene che **detto godimento deve essere assimilato, ai fini fiscali, alla locazione dell'immobile** e, pertanto, per la quota di canone imputata al godimento dell'immobile trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, **per i contratti di locazione***”.

La stipula di questa tipologia di contratto, tuttavia, **non preclude l'applicazione della disciplina delle società di comodo**, di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#).

Con la recente [risposta ad interpello n. 97/E/2024](#), l'Agenzia delle entrate ha **rigettato l'interpello disapplicativo** presentato da una società immobiliare che aveva stipulato un contratto di *rent to buy*, praticando un **canone non sufficiente a superare il test di operatività**.

In particolare, la società interpellante ha giustificato il ricorso al *rent to buy* in considerazione del fatto che la controparte – per ragioni di prudenza (dettate dalla crisi post pandemica) – **aveva preferito sottoscrivere un contratto di “rent to buy”**, ai sensi dell'[articolo 23, D.L. 133/2014](#), rispetto ad un acquisto immediato.

L'Amministrazione finanziaria ha rigettato l'istanza di interpello, adducendo le seguenti motivazioni:

- “dagli allegati all'istanza emerge che il canone pattuito a titolo di concessione del godimento dei beni risulta essere (euro zzz al mese) **ictu oculi inferiore al prezzo di mercato?** inoltre, non viene evidenziato alcun elemento volto a dimostrare le ragioni e/o le motivazioni poste alla base della ripartizione prevista nel contratto in parola del predetto canone **tra quanto dovuto a titolo di concessione del godimento** (euro zzz al mese) e **quanto a titolo di caparra penitenziale** (euro jjj al mese)”;
- “a ciò va aggiunto che nel caso prospettato **non è ravvisabile alcuna volontà** contraria dell'Istante alla **determinazione di un esiguo canone** per la concessione in godimento dei beni oggetto del contratto pattuito”.

In sostanza, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la società istante non avrebbe **adeguatamente motivato** le modalità di determinazione della **quota di canone imputabile alla concessione del bene** immobile.

La posizione espressa dall'Agenzia delle entrate **si pone in continuità** con quanto in precedenza affermato in tema di **congruità** dei canoni di locazione immobiliare ([risposta a interpello n. 53/E/2024](#)).

Anche in quell'occasione, l'Amministrazione finanziaria ha rigettato l'interpello della società



istante per **mancanza di prove circa l'impatto della crisi del settore immobiliare** sulla redditività degli immobili concessi in locazione.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 14 maggio 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Commercialista**

[scopri di più >](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

DIGITALIZZAZIONE

La strategia TeamSystem: digitalizzazione ed intelligenza artificiale

di Redazione

**AI A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso**

20 maggio alle 14.30 - partecipa al webinar gratuito >>



TeamSystem racconta le importanti novità relative nuovi prodotti e servizi per le soluzioni gestionali in tema di intelligenza artificiale.

Nel solco della digitalizzazione per una professione che accolga e raccolga le sfide del futuro.

Un momento di confronto ed analisi per condividere la strategia del Gruppo e la centralità dei nostri clienti e del target di riferimento.

Protagonisti di questa “*intervista doppia*” saranno **Giuseppe Busacca**, AD Euroconference e *General Manager BU Professional Solution TeamSystem* e **Matteo Morici**, *Head of Product Management BU Professional Solutions TeamSystem*.

Stimolati ed incalzati da riflessioni e domande di **Massimiliano Di Giovanni** – *Digital Publishing e Product Manager BU Professional Solutions TeamSystem*.

AI a supporto del Professionista: applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso

di Redazione

**AI A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso**

20 maggio alle 14.30 - partecipa al webinar gratuito >>



Vieni a conoscere la nuova piattaforma “Euroconference in Pratica” integrata con l'intelligenza artificiale.

Il 20 maggio alle ore 14:30 sarà presentato **FiscoPratico**, la **soluzione digitale** pensata per professionisti ed imprese **integrata con l'AI** che coniuga in un unico strumento informazione, aggiornamento, approfondimento e soluzioni operative.

Una nuova esperienza cliente che supera definitivamente le criticità tradizionali delle banche dati ovvero un utilizzo occasionale e parziale.

L'AI diviene così una sorta di “**collaboratore aggiunto**” che consente di avere un quadro sintetico del tema indagato e delle risposte di riferimento a veri e propri quesiti che il professionista può proporre. Permette di affrontare con sicurezza adempimenti e scadenze ed essere costantemente aggiornati sulle novità legislative e della prassi.

La presentazione sarà l'occasione per raccontare modalità di ricerca e criteri di selezione. Una straordinaria novità che rivoluziona il mondo delle banche dati.

La durata dell'incontro sarà di 45 minuti e sarà tenuto dal dott. Massimiliano Di Giovanni – *Digital Publishing e Product Manager*, Euroconference.

Iscriviti al webinar e scopri la nuova soluzione editoriale Euroconference potenziata con l'intelligenza artificiale!

[Iscriviti subito clicca qui >>](#)



**AI A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso**

20 maggio alle 14.30 - partecipa al webinar gratuito >>

